

CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N. <u>645</u> / gen. del <u>17 SET. 2012</u>	N. <u>38</u> del <u>12-09-2012</u>
--	------------------------------------

Oggetto: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607.
Ditta : FANFARILLO ELVIRA e accertamento entrata

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di settembre, alle ore 12,30 nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 25/AG del 5 luglio 2012 relativo al conferimento di incarico dirigenziale vicario per il Settore Pianificazione

Urbanistica;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

IL CAPO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: "Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali."

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che la signora Fanfarillo Elvira, nata a Terracina (LT) il 20 aprile 1981, codice fiscale FNFLVR81D60L120V, residente a Terracina (LT) in Via Migliara 58, pod. 2001, in data 4 giugno 2012, prot. n. 26155/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno che è parte di quelli concessi in enfiteusi perpetua all'Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) con contratto del 8 giugno 1933 e rettificato con contratto del 28 settembre 1934, distinto ora in catasto terreni del Comune di Terracina al foglio 118 particella 240 (ENTE URBANO) di mq. 130, particella 365 (ENTE URBANO) di mq. 1300 e particella 364 (seminativo) di mq. 4700, terreno sul

quale insiste un immobile distinto in N.C.E.U. al foglio 118 particella 240 sub 1 graffato 365 (l'abitazione e la corte, tettoia, magazzino, pollaio ed un locale deposito);

Che la signora Fanfarillo Elvira è subentrata nella titolarità degli immobili giusto atto di compravendita rogante Dott. Raffaello Farano, notaio in Latina, rep. n. 25263 del 17 novembre 1980, denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Latina in data 18 aprile 2008 al n. 79 vol. 587 e per atto di donazione rogante Dott. Raffaele Ranucci, notaio in Terracina, rep. n. 92849 del 12 gennaio 2007;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia, regolarmente notificato alla ditta richiedente con nota prot. n. 32313/U del 6 luglio 2012, senza opposizione, e che lo stesso è stato versato tramite bonifico bancario a favore del Comune di Terracina, Tesoreria Comunale "Unicredit Banca di Roma - Agenzia di Terracina 1", codice IBAN: IT 86 0 02008 74161 000400061356 in data 20 luglio 2012 per l'importo di €. 4.527,40 (quattromilacinquecentoventisette/40);

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota prot. n. 25/AG del 5 luglio 2012;

Vista la Disposizione di Servizio n. 1 del 27 aprile 2012, del Capo Settore Pianificazione Urbanistica concernente l'organizzazione interna del Settore e le attribuzioni funzionali dei Servizi e l'attribuzione delle responsabilità procedurali;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dalla signora Fanfarillo Elvira, nata a Terracina (LT) il 20 aprile 1981, codice fiscale FNFLVR81D60L120V, residente a Terracina (LT) in Via Migliara 58, pod. 2001, in data 4 giugno 2012, prot. n. 26155/I, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno che è parte di quelli concessi in enfiteusi perpetua all'Opera Nazionale Combattenti

(O.N.C.) con contratto del 8 giugno 1933 e rettificato con contratto del 28 settembre 1934, distinto ora in catasto terreni del Comune di Terracina al foglio 118 particella 240 (ENTE URBANO) di mq. 130, particella 365 (ENTE URBANO) di mq. 1300 e particella 364 (seminativo) di mq. 4700, terreno sul quale insiste un immobile distinto in N.C.E.U. al foglio 118 particella 240 sub 1 graffato 365 (l'abitazione e la corte, tettoia, magazzino, pollaio ed un locale deposito);

2- di accertare l'entrata pari ad €. 4.527,40 al cap. 1085 "Alienazione aree" del bilancio 2012;

3- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

4- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dagli interessati;

5- di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 2;


6- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

PROCEDIMENTO DEFINITO – ESISTONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE PER L'EMANAZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE.

Terracina, 03 agosto 2012

Il Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo Amministrativo
Carlo Capircio



Il Responsabile del Procedimento
Sig. Carlo Capirchio

**Il Capo Settore
Pianificazione Urbanistica**
Geom. Eugenio Pepe

Terracina, 12.09.2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17 SET. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

[Firma]
[Stampa] OTTOCENTO

Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi

Terracina, 17 SET. 2012